

GESTIONE AMMINISTRATIVA DI UNA ASD O SSDRL (aspetti legali, economici e fiscali)

Rimini, 24 Giugno 2017

Avv. Guido Martinelli

Legge 6 Giugno 2016 n. 106 – Dov'è lo sport

“Per terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, **di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale** e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano **attività di interesse generale** mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi”. (art. 1 co. 1)

«individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso **modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari**, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo **criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.**» (art. 4)

Art. 4 co. 1

*“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le **associazioni di promozione sociale**, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed **ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.**»*

Art. 5 co. 1

“. Gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto:

....

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Legge 6 Giugno 2016 n. 106

Decreto «Impresa sociale»

Art. 1

*“**Possono** acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, **incluse quelle costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile che**, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.....*

Art. 2

“L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività di impresa aventi ad oggetto:

r) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»

Art. 3

“3. L’impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) se costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile.... Alla distribuzione ...di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

PUO’ RITENERSI PER LE SSD SUPERATO IL DIVIETO ASSOLUTO DI SCOPO DI LUCRO DI CUI ALL’ART. 90 CO. 18 I. 289/02??

Chi sono le società sportive dilettantistiche

Possono oggi ritenersi società o associazioni sportive dilettantistiche gli enti collettivi che siano:

- costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02
- prevedano l'accettazione in statuto delle norme del Coni e della Federazione o Ente di appartenenza
- affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni
- Iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

e

- **Che svolgano attività riconosciute come sportive dal Coni**

Prima delibera:

*«.. Il Coni debba adottare ogni misura tesa alla **corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive.**»*

- **Approvazione del primo elenco di discipline riconosciute**
- **Presumibile collegamento con la circolare 1/16 del 01.12.2016 dell'Ispettorato Nazionale del lavoro**

«Gli accorgimenti adottati dal C.O.N.I. a seguito di un approfondito confronto con l'Inps e con l'Agenzia delle entrate hanno reso il registro strumento idoneo a certificare la natura dell'associazione/società sportiva e l'effettiva attività svolta sotto il controllo dei soggetti affilianti (FSN, DSA, EPS)»

Seconda delibera

*«l'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche sia conseguita **esclusivamente** con riferimento alla pratica delle discipline sportive riportate nell'elenco allegato 1 che sostituisce integralmente l'elenco precedentemente approvato con la delibera CN n° 1566/2016»*

Approvazione secondo elenco modificato. Ulteriormente variato con delibera 1569 del 10.05.2017

Tre tipologie di associazioni o società sportive dilettantistiche

a) Quelle che svolgono solo attività riconosciute come sportive dalla delibera in esame

- Non muta nulla sia che l'attività sia svolta in favore di una federazione o disciplina sportiva associata sia se svolta in favore di ente di promozione sportiva

b) Quelle che svolgono solo attività che non sono riconosciute come sportive dalla delibera in esame

- Non potranno mantenere l'iscrizione al registro e di conseguenza godere delle agevolazioni fiscali collegate

c) Quelle che svolgono sia attività riconosciute che attività non riconosciute

- Potranno mantenere l'iscrizione al registro ma le attività svolte non riconosciute non godranno delle agevolazioni previste per le sportive

CRITERIO UTILIZZATO:

*«ritenuto opportuno accogliere parte delle richieste avanzate sia dalle FSN che dalle DSA che dagli EPS **nonostante alcune integrazioni non risultino conformi ai tre principi ispiratori della lista originale:***

- a) Discipline sportive riconosciute dal CIO;*
- b) Discipline sportive riconosciute da Sportaccord*
- c) Discipline sportive presenti negli statuti delle FSN e delle DSA approvati dalla Giunta Nazionale Coni»*

Fra i più noti non sono al momento compresi:

- Yoga, feldenkrais, shiatsu e, in generale, tutte le attività “olistiche”;
- alcune attività quali, ad es. crossfit, TRX, pilates, zumbafitness e altre;
- alcune attività acquatiche e di “fitness in acqua” quali attività per gestanti e neonati, idro-bike, flat, rulli in acqua etc.
- poker sportivo, burraco e altri giochi di carte diversi dal bridge;
- altre attività quali MMA, Krav maga, Parkour, Paintball, etc.

Dubbi interpretativi

1. problema se lo svolgimento di tali attività' faccia perdere la agevolazione accise sul gas metano
2. Tributi locali
3. In caso di attività mista (sia riconosciuta che non) usufruibile con un unico accesso
4. Modello EAS
5. detrazione fiscale del 19% per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e diciotto anni

Dubbi interpretativi

E' necessario infine chiedersi se la perdita di qualifica abbia, per le sportive, le stesse conseguenze ipotizzate per le Onlus per le quali **l'Agenzia delle Entrate ha esplicitamente formulato l'equazione "perdita di qualifica = scioglimento" (cfr. circ. n. 168/E del 1998) con conseguente applicazione dell'obbligo statutario di devoluzione del patrimonio accumulato grazie alla qualifica agevolata.** Anche i soggetti sportivi dilettantistici, secondo quanto prevede il comma 18, lett. h) dell'art. 90 della L. n. 289/2002, hanno l'obbligo statutario di devoluzione a fini sportivi del patrimonio residuo, in caso di scioglimento. E' quindi più che mai opportuno che venga rapidamente chiarito, nelle sedi competenti, se l'esclusione dal Registro Coni, che determina la perdita di qualifica di soggetto sportivo dilettantistico, comporti anche l'obbligo di devolvere il patrimonio

DUBBI:

Per gli **sport acquatici** sono ricomprese:

«Attività ginnico – motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto»

Per la **ginnastica**

«Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness»

Per la **cultura fisica**: La FIPE ne ha chiarito con proprio delibera le attività ricomprese nella definizione CONI

«...., attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al benessere fisico»

Natura interpretativa o innovativa della delibera?

«le iscrizioni presenti nel registro valide per il corrente anno sportivo 2017 siano ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppure riferite a discipline non ammissibili secondo l'allegato 1. Per l'individuazione dell'anno sportivo 2017 farà fede la data di scadenza della affiliazione inserita nel registro dall'organismo di affiliazione per ciascuna iscritta e ricadente nel periodo dal 2.1.2017 al 1.1.2018»


SICURAMENTE NATURA INNOVATIVA, QUINDI

Principale effetto della delibera:


1. Limitazione dei soggetti per la cui attività sia possibile riconoscere compensi sportivi. Tale conseguenza appare aggravata dal venire meno della collaborazione accessoria (i c.d. voucher)
2. Difficoltà ad identificare come sport tutte le attività di motricità non strettamente legate alla pratica di una disciplina sportiva riconosciuta

« Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di **attività sportiva dilettantistica**. **Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico**, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla l. 91/81 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che **la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale**. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario»

CAUSA DEL RAPPORTO



Causa associativa o
ludica
Assenza rapporto
sinallagmatico
Può essere
indennizzato



Corrispettività della
prestazione
Lavoro autonomo o
subordinato
Prestazione gratuita

«E deve ritenersi altresì l'inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talchè le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e della presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva. A meno che l'attività svolta esuli dal contenuto dell'oggetto sociale nel qual caso può ritenersi, per come detto, l'esistenza (o anche la coesistenza) di un rapporto di lavoro subordinato, in relazione a tale diversa attività, sulla base di un accertamento di fatto demandato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.»

Art. 38 Costituzione – Comma 2

“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia”

Gli “sportivi dilettanti” non hanno queste tutele, quindi...

La “prestazione sportiva dilettantistica” è un *tertium genus* di prestazione d’opera, ulteriore rispetto alle prestazioni autonome o subordinate?

Qual è la causa del contratto per prestazione sportiva dilettantistica?

- (art. 1) *“il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la **forma comune** di rapporto di lavoro”*.
- Si passa **dalla flessibilità delle forme contrattuali alla flessibilità nell’organizzazione delle impresa** attraverso l’incentivazione all’utilizzo del contratto a tempo indeterminato.
- Per raggiungere l’obiettivo si è fatta leva su una forte riduzione del costo del (solo) contratto a tempo indeterminato ed una nuova flessibilità interna alla gestione del rapporto.

L'art. 2 prevede, a far data dal 1/01/2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato :

- Alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.

PROBLEMA: PRESTAZIONI DIDATTICHE: COME INQUADRARE I DOCENTI, I TUTOR E GLI ANIMATORI? **(vedi campi scuola, campi estivi, ecc.)** A SEGUITO DELLA ABROGAZIONE DEI VOUCHER??

ATTENZIONE I LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA' ESCLUSE DAL CONI DOVRANNO SEMPRE VERSARE CONTRIBUTI GESTIONE SPETTACOLO

Art. 15 co. 1 lett.a jobs act lavoro autonomo modifica art. 409 n.3 cpc:

«La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»

Quindi:

1. Modalità di Coordinamento “concordate” non scatta la presunzione di applicazione delle norme di lavoro subordinato
2. Modalità “eteroorganizzate”: scatta la presunzione di applicabilità delle norme di lavoro subordinato

Vengono escluse dalla “presunzione” di subordinazione:

- le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale,
- le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione ad un albo,
- **le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni**
- *“le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*

- La causa va quindi definita con l'affermazione del seguente **principio di diritto**: *“gli istruttori di nuoto, in quanto esplicano la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra gli addetti agli impianti sportivi di cui al D.Lgs.CPS. 16 luglio 1947, n. 708, art. 3, comma 1, n. 21, come sostituito dal D.P.R. 22 luglio 1986, n. 10, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all'Inps dei contributi SSN, di malattia e Gescal”.*

“.. gli istruttori o i maestri che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio potrebbero essere regolarmente inquadrati nell'alveo della predetta normativa di favore (art. 67 primo comma lett. m - n.d.r.) sempre che tali attività si svolgano nel contesto di un rapporto associativo che lega l'istruttore/maestro al sodalizio. Laddove, invece, si dovesse accertare che il compenso ricevuto da tali soggetti sia ricollegato o ricollegabile all'assunzione di un obbligo di fare, è evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio o la ricezione di un compenso secondo pure logiche di mercato vanificherebbe la natura sportivo - dilettantistica di quella prestazione.

Altra caratteristica ostativa all'applicazione di agevolazioni fiscali risiede nella professionalità della prestazione la quale va riferita non già al contesto in cui la prestazione viene resa (se in ambito professionistico o dilettantistico - amatoriale) bensì alle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta. La professionalità va valutata secondo criteri oggettivi riconosciuti dalla giurisprudenza lavoristica come l'abitudine dell'attività che sta ad indicare un insieme di comportamenti caratterizzati da ripetitività, stabilità e sistematicità, mentre è estraneo al concetto di professionalità la eventuale prevalenza dell'attività sportiva resa a favore delle ASD o SSD rispetto ad altre eventuali occupazioni dello sportivo.“

«Con riferimento al d. m. 15.03.2005 che ha adeguato le categorie dei lavoratori assicurati presso l'Enpals e, più in particolare, al punto 20 che prevede: "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e ai circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre" il giudicante di appello afferma: "dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20 emerge l'obbligo contributivo a carico dell'appellante nei riguardi degli istruttori di attività sportive a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi peraltro la stessa appellante qualificata associazione sportiva".

▪La Corte non ritiene, inoltre, comunque applicabile la disciplina fiscale (e la conseguente non debenza previdenziale) dei compensi sportivi in quanto sussisterebbe a carico dei lavoratori sia il requisito della professionalità che della: "abitudine anche se non esclusività della loro prestazione".

*"..la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche **esentando dal pagamento dell'imposta (e della contribuzione)** quanto queste corrispondano in forme di rimborsi forfettari o di compensi non solo agli atleti ma anche **a tutti coloro che collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali**, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di **incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa** che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche".*

*".. Tutti i rapporti di esercizio di attività sportiva dilettantistica, come nel caso di specie, sono e devono essere ricondotti alla categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67 primo comma lett. m) del tuiril legislatore ha già ritagliato il perimetro del professionismo (L. 91/1981) e, quindi, **tutte le collaborazioni svolte nell'ambito dello sport dilettantistico, seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito. Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva"**.*

ART. 67 PRIMO COMMA LETT. M) TUIR

« .. Sono redditi diversi **se non** costituiscono redditi conseguiti nell’esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai **direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ... »

Obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego

- Con lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la *“prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*.
- Con Interpello 22/2010 il Ministero ha tentato di chiarire al questione affermando che *“le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego”*.

Il Dicastero del Lavoro ha confermato nel Vademecum del 5/12/2008 (oltreché nell'Interpello 22/2010) l'obbligo di istituzione del LUL per le co.co.co. amministrativo-gestionali.

Opportunità di estendere tali adempimenti anche ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche a titolo di prestazione corrispettiva al fine di evitare le sanzioni per lavoro nero

- Il Ministero prende formalmente atto **che la fattispecie agevolativa è stata “allargata”, in via interpretativa, anche alla formazione didattica e alla preparazione fisica.**
- Stante la complessità della disciplina e la valutazione che i numerosi contenziosi in essere hanno avuto un: *“esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e l’Inps”*, **preso l’impegno di farsi promotore: “d’intesa con l’INPS di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore dei soggetti che nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche... svolgono attività sportive dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale”** la circolare fornisce l’indicazione che, ferma l’attività già avviata e i contenziosi in essere, l’attività accertativa degli uffici deve orientarsi verso le realtà sportive imprenditoriali non iscritte al Registro CONI.

In forza di una lettura in chiave sistematica delle norme sopra riportate nonché in ragione delle motivazioni che hanno indotto il legislatore del tempo a riconoscere tale regime agevolato, si ritiene che nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. d) D. Lgs: n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

*«... la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo – dilettantistici **una normativa speciale** volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro.....*

...l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita, solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1. Che l'associazione / società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;*
- 2. Che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni”*

PROBLEMA PER GLI AMMINISTRATIVI – GESTIONALI LE CUI ATTIVITA' NON SIANO DISCIPLINATE DALLE SINGOLE FEDERAZIONI!!!

Lavoro autonomo occasionale

- E' lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con il committente e **senza i requisiti della professionalità e della prevalenza**.
- La prestazione deve esaurirsi nel compimento di un'unica opera, sia pure complessa e protratta nel tempo, ma comunque priva del requisito della continuità e della professionalità.
- Non è solo un problema di durata della prestazione
Circolari INPS n. 103 del 6 luglio 2004 e n. 9 del 22 gennaio 2004, circolare del Ministero del lavoro n. 1 del 8 gennaio 2004, art. 2222 del Codice Civile

Lavoro autonomo occasionale

*«.... È necessario che ci sia completa autonomia circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, manchi il requisito della continuità e non ci sia alcun inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale. In altri termini **occorre assenza di professionalità, abitualità, continuità e coordinazione** Non si può configurare un rapporto di prestazione occasionale per i professionisti iscritti agli albi ...»*

Risposta a quesito pubblicata sulla rivista telematica della Agenzia delle entrate «Fisco oggi» del 12 ottobre 2016

Problema dei medici dipendenti ASL o dei docenti di ruolo che svolgono attività in favore delle associazioni

Controindicazioni:

1. Non determinabilità del netto in favore del lavoratore
2. Rischi di subordinazione in presenza di etero direzione
3. Mancanza di tracciabilità nell'inquadramento ai fini del lavoro nero
4. Mancanza di copertura assicurativa

I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali possono applicare il regime della L. n. 398/1991 qualora ritengano di conseguire nel periodo d'imposta proventi commerciali per un importo inferiore al nuovo limite di 400.000,00 euro.

PROBLEMA DEI CORSI

Aspetti legati alla gestione degli impianti: Iva sulle vendite

PVC – Agenzia delle entrate di Modena 2016

«.. È fondamentale il libero associazionismo per il perseguimento comune delle finalità associative ... tutti i soggetti ... possono fare richiesta di affiliazione all'associazione stessa. **E' appunto la richiesta di associarsi all'associazione uno degli elementi .. che contraddistingue un associato da un cliente ..** Ne deriva che l'ammissione di un nuovo socio all'interno della associazione è frutto di una decisione collettiva e di una delibera assembleare dell'organo deputato a ciò, il consiglio direttivo. Inserimento e trascrizione del nominativo del nuovo socio nel libro soci, solo dopo tale operazione il socio potrà essere considerato tale ed acquista diritti e doveri sociali potrà entrare nei locali dell'associazione per svolgerne tutte le attività e utilizzarne tutte le strutture... **non sia possibile entrare nell'associazione, usare le strutture e le attrezzature prima di essere diventati soci, non prima di aver avuto la delibera del consiglio direttivo e sicuramente non prima di aver compilato e sottoscritto il modulo di ammissione e quindi, naturalmente, non prima di aver espresso la volontà di aderire all'associazione stessa..**

Aspetti legati alla gestione degli impianti: Iva sulle vendite

« E' proprio la richiesta di ammissione all'associazione uno degli elementi, tra gli altri, che contraddistingue un associato da un cliente; **il primo esprime il desiderio di far parte di una comunità dietro il versamento di una quota associativa, mentre il secondo acquista una prestazione a fronte di un preciso e variabile corrispettivo.** Pertanto ne deriva che l'ammissione di un nuovo socio all'interno della associazione è frutto di una decisione collettiva di una delibera assembleare dell'organo deputato a ciò, il consiglio direttivo Posto che **la logica che sottende l'applicazione di uno sconto è quella di invogliare il cliente ad acquistare un bene o un servizio in ambito associativo la pratica dello sconto non ha ragione di esistere in quanto comporterebbe la concessione di un trattamento di favore a singoli associati in contrasto con lo spirito di solidarietà espresso dallo statuto...»**

Difficoltà di politiche commerciali inconciliabili con campagne associative

Ammissione come associato o tesseramento all'ente di promozione o alla federazione sportiva come fine e non come mezzo

REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 1 ART. 148 TUIR

Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

LA CONTABILITA' SEPARATA

NOZIONE

- 1) Il Comma 2 dell'art. 144 del TUIR così recita:
“Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere contabilità separata.”

REGOLA DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 2 ART. 148 TUIR

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

COMMA 3 ART. 148 TUIR

“per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali...”

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALIZZABILITÀ

COMMA 3 ART. 148 TUIR

Profilo oggettivo

- 1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali
- Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti
 - Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici

VALUTAZIONE ATTIVITÀ IN CONCRETO ESERCITATA
(Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992)

ART. 148 T.U.I.R.

(COMMA 8)

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
.....
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
.....
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.....

PRESUNZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ'

COMMA 4 ART. 148 TUIR

Regola del comma 3 non si applica a

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
- somministrazione di pasti
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- pubblicità commerciale
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

Regole del TUIR e del DPR 633/72

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

- QUOTE ASSOCIATIVE
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATI DA ENTI PUBBLICI
- ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

- *SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE*
- *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE)*

ATTIVITA' COMMERCIALE

- PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- *SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*
- *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI*
- VENDITA PRODOTTI
- CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

NON IMPONIBILE

- OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)

Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Applicabilità dell'art. 148 TUIR alle SSD

“
.....

Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie...con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111

.....” (ora art. 148 comma VI)